

# Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS)

(Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

## Modifica del 23 giugno 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 49a frase introduttiva e lett. g*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

g. assegnare o verificare il numero d'assicurato.

*Art. 50a cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. b<sup>bis</sup> e b<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>3</sup>:

b<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;

b<sup>ter</sup>. ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;

1 FF 2006 471

2 RS 831.10

3 RS 830.1

*Art. 50c* Numero d'assicurato

- <sup>1</sup> Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che:
  - a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA<sup>4</sup>);
  - b. abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
- <sup>2</sup> Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:
  - a. per attuare l'AVS; o
  - b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.
- <sup>3</sup> Il numero d'assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

*Art. 50d* Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale

- <sup>1</sup> I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto.
- <sup>2</sup> I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

*Art. 50e* Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

- <sup>1</sup> Il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.
- <sup>2</sup> I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:
  - a. i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;
  - b. i servizi incaricati dell'assistenza sociale;
  - c. i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
  - d. le istituzioni preposte all'educazione.
- <sup>3</sup> Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

<sup>4</sup> RS 830.1

*Art. 50f*            Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:

- a. è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d'assicurato;
- b. nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
- c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

*Art. 50g*            Misure di sicurezza

<sup>1</sup> I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L'elenco è pubblicato annualmente.

<sup>2</sup> I servizi e le istituzioni annunciati devono:

- a. adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
- b. mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
- c. apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

<sup>4</sup> Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

*Art. 71 cpv. 4 lett. a*

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

*Art. 87 sesto comma e comminatoria*

...

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere

*Art. 88 quarto comma e comminatoria*

...

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

*Art. 92a**Abrogato***Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006**

<sup>1</sup> A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

<sup>3</sup> I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

**II**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak  
Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.

7 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> FF 2006 5307

*Allegato  
(cifra II)*

## Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Codice civile svizzero<sup>6</sup>

*Art. 89<sup>bis</sup> cpv. 6 n. 5a*

<sup>6</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982<sup>7</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

- 5a. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>);

### 2. Legge del 2 aprile 1908<sup>8</sup> sul contratto d'assicurazione

*Art. 47a*

Numero  
d'assicurato  
dell'assicurazione  
vecchiaia  
e superstiti  
(AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del 17 dicembre 2004<sup>9</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>10</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:

- a. esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>11</sup> sull'assicurazione malattie;

<sup>6</sup> RS 210

<sup>7</sup> RS 831.40

<sup>8</sup> RS 221.229.1

<sup>9</sup> RS 961.01

<sup>10</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>11</sup> RS 832.10

- b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>12</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

### 3. Legge del 4 ottobre 1991<sup>13</sup> sui PF

*Art. 4a* Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti

Per adempiere i loro compiti legali, gli istituti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>14</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

### 4. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>15</sup>

*Art. 146 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Per adempiere i loro compiti legali, essi sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>16</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

### 5. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>17</sup> sull'imposta federale diretta

*Art. 112a cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per adempiere i loro compiti legali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>18</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>12</sup> RS 832.20

<sup>13</sup> RS 414.110

<sup>14</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>15</sup> RS 510.10

<sup>16</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>17</sup> RS 642.11

<sup>18</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

## **6. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>19</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

### *Art. 39 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>20</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

## **7. Legge federale del 12 giugno 1959<sup>21</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

### *Art. 22 cpv. 6*

<sup>6</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>22</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

## **8. Legge federale del 19 marzo 1965<sup>23</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità**

### *Art. 13* Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS<sup>24</sup> concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPG<sup>25</sup>, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato si applicano per analogia.

<sup>19</sup> RS 642.14

<sup>20</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>21</sup> RS 661

<sup>22</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>23</sup> RS 831.30

<sup>24</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>25</sup> RS 830.1



## **9. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>26</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 48 rubrica e cpv. 4*

### Principi

<sup>4</sup> Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS<sup>27</sup>.

*Art. 49 cpv. 2 frase introduttiva, nonché n. 6a, 25a e 25b*

<sup>2</sup> Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

- 6a. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4),
- 25a. il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f),
- 25b. la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>),

*Art. 85a frase introduttiva e lett. f*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- f. assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

*Art. 86a cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- b<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

<sup>26</sup> RS 831.40

<sup>27</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

## 10. Legge del 17 dicembre 1993<sup>28</sup> sul libero passaggio

### *Art. 25*            Principio

Le disposizioni della LPP<sup>29</sup> concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

## 11. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>30</sup> sull'assicurazione malattie

### *Art. 42a cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

### *Art. 83*            Numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>31</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

### *Art. 84 frase introduttiva e lett. h*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- h. assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

### *Art. 84a cpv. 1 frase introduttiva e lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>32</sup>:

- b<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

<sup>28</sup> RS 831.42

<sup>29</sup> RS 831.40

<sup>30</sup> RS 832.10

<sup>31</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>32</sup> RS 830.1

## **12. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>33</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Introdurre nella sezione 1*

*Art. 60a* Numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, l'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>34</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

*Art. 96 frase introduttiva e lett. g*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- g. assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

*Art. 97 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>35</sup>:

- b<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

## **13. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>36</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 81 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per adempiere i loro compiti legali, i partecipanti all'esercizio dell'assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>37</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>33</sup> RS 832.20

<sup>34</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>35</sup> RS 830.1

<sup>36</sup> RS 833.1

<sup>37</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

*Art. 94a frase introduttiva e lett. e*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- e. assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

*Art. 95a cpv. 1 frase introduttiva e lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>38</sup>:

- a<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

#### **14. Legge del 25 giugno 1982<sup>39</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 96 Utilizzazione del numero d'assicurato dell'AVS*

Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS<sup>40</sup>.

*Art. 96b frase introduttiva e lett. j*

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- j. assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

*Art. 97a cpv. 1 frase introduttiva e lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>41</sup>:

- b<sup>bis</sup>. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

<sup>38</sup> RS 830.1

<sup>39</sup> RS 837.0

<sup>40</sup> RS 831.10; RU 2007 5259

<sup>41</sup> RS 830.1